



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Atto di approvazione :

Deliberazione di Consiglio Comunale n 14 del 29/07/1994

Modificazioni e integrazioni:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/1999

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/04/2001

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/2002

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 04/04/2003

Deliberazione di Consiglio Comune n. 59 del 28/06/2004

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/05/2005

Deliberazione di Consiglio Comunale n.384 del 17/05/2008

Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30/04/200

Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29/05/2008

Deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 24/11/2009

Deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 20/12/2011

Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/04/2013

Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2013

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 5
ART.2	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 5
ART.3	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	pag. 5
ART.4	FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 5
ART.5	TARIFFE	pag. 6
ART. 6	CATEGORIA SPECIALE	pag. 6
ART. 7	FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 6

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART.8	DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 7
ART.9	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	pag. 7
ART. 10	SOGGETTO PASSIVO	pag. 8
ART. 11	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	pag. 8
ART. 12	MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA	pag. 9
ART. 13	PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA	pag. 9
ART. 14	DICHIARAZIONE DI IMPOSTA	pag. 9
ART. 15	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	pag. 9
ART. 16	PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI	pag. 10
ART. 17	RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO	pag. 10
ART. 18	PUBBLICITÀ ORDINARIA	pag. 11
ART. 19	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	pag. 11
ART.20	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	pag. 12
ART. 21	PUBBLICITÀ VARIA	pag. 13
ART. 22	RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	pag. 14
ART. 23	ESENZIONI D'IMPOSTA	pag. 14
ART.24	CONTENZIOSO	pag. 16
ART. 25	RIMBORSI	pag. 16
ART. 26	PROCEDIMENTO ESECUTIVO	pag. 16

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 17
ART. 28	SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI	pag. 18
ART. 29	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 18
ART. 30	MISURA DEL DIRITTO	pag. 18
ART. 31	PAGAMENTO DEL DIRITTO	pag. 18
ART. 32	RIDUZIONE DEL DIRITTO	pag. 19
ART. 33	ESENZIONI DAL DIRITTO	pag. 19
ART. 33_	<i>BIS</i> SPAZI RISERVATI ED ESENZIONI DAL DIRITTO	pag. 20
ART. 34	MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 20
ART. 35	AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE	pag. 21
ART. 36	CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO	pag. 22

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 37	OGGETTO	pag. 22
ART.38	TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	pag. 22
ART. 39	CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 23
ART. 40	MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI	pag. 23
ART.41	INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. NORME GENERALI	pag. 23
ART.42	TENDE PARASOLE	pag. 25
ART. 43	BACHECHE	pag. 26
ART. 44	CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE	pag. 26
ART.45	CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI	pag. 26
ART.46	NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ	pag. 26
ART.47	AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 27
ART. 48	DOCUMENTAZIONE	pag. 28
ART. 49	RIMBORSO DI SPESE	pag. 29
ART. 50	AUTORIZZAZIONE	pag. 29
ART. 51	TERMINI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 29
ART. 52	ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE	pag. 30
ART. 53	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 30

ART. 54	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag.	30
ART. 55	POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ	pag.	30
ART. 56	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	pag.	31
ART. 57	ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE	pag.	31
ART. 58	NORME TRANSITORIE	pag.	32

CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 59	SANZIONI TRIBUTARIE	pag.	32
ART. 60	INTERESSI	pag.	33
ART. 61	SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag.	33

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	pag.	35
ART. 63	VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag.	35
ART. 64	RINVIO	pag.	35
ART. 65	ENTRATE IN VIGORE	pag.	35

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Latina le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 5/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART.3 **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. del 15/11/93, n. 507, il Comune di Latina, la cui popolazione residente al 31/12/92 è di n. 106.203 abitanti, rientra nella classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART.4 **FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D.LGS. 15/12/1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni:

- Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge 08/06/1990, n. 142 così come sostituiti ed integrati dagli artt. 30, 31, 32 e 27 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);
- Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 446/97;
 - 2) Gli operatori membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano la menzionata attività, i quali devono presentare idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) Società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la

controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- 4) A società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico D. Lgs. n. 267/2000, iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 446/1997, ossia D.M. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1 del presente articolo, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica.

ART.5 TARIFFE

1. Dal 1° gennaio 2007 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall'art. 3, comma 5 del D. Lgs. N. 507/93, sostituito dall'art.10,1° con lett.a), L. n. 448/2001, e successivamente modificato dal disposto di cui al comma 169, art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296.

ART.6 CATEGORIA SPECIALE

1. Agli effetti della applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. n. 507/1993;

2. La categoria speciale comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico, allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Per l'effettuazione di pubblicità e l'esposizione di manifesti in dette località, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette alla maggiorazione indicata nella relativa deliberazione di variazione annuale delle tariffe.

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio per il federalismo fiscale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Il Funzionario Responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Dirigente una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario

CAPO II **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

ART. 8 **DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Le definizioni dei "mezzi pubblicitari" contenuti nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento, così come di seguito riportato nei commi successivi.
2. È da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.
3. È da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti, di qualsiasi natura ed emergenze naturali. La sorgente luminosa è qualsiasi "corpo illuminante" o insieme di "corpi illuminati" che supportano luci in modo puntiforme o lineare o planare.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi ed è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli e può essere luminoso per luce diretta.
7. È da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. È da considerare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 9 **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare

l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Per i soggetti di cui al successivo art. 32 del presente Regolamento, non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità. Per i soggetti di cui al successivo art. 32 del presente Regolamento, non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità, così come disposto dal comma 480 della L. n. 311/2004, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 6 del D. Lgs. n. 507/93. Dal 1° gennaio del 2007 tale comma è abrogato dal comma 176, art. 1, L. n. 296/2006.

3. Ai sensi del comma 177 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 32-bis del regolamento, disposizione prevista dal comma 480 della L. n. 311/2004 che ha introdotto l'art. 20-bis al D. Lgs. N. 507/93.

ART. 11 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

NOTA 1

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Concorrono a determinare la superficie imponibile i supporti del mezzo pubblicitario che per forma, colore, o mancanza di separazione grafica aumentano l'efficacia pubblicitaria del messaggio. Non incidono, pertanto sulla superficie imponibile i pali, pilastri o altri supporti dei mezzi pubblicitari che non presentino le predette caratteristiche. ^{NOTA 1}

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

ART. 12
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13
PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART.14
DICIDARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione dagli interessati (Allegato B).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati da cui derivi un diverso ammontare d'imposta. Tale pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.15
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per le fattispecie previste dall'art. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs.15/11/93, n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37, la prima delle quali coincide con la scadenza della rata annuale dell'imposta.

6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ciò ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

7. È stabilito in € 5,00 l'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento dell'imposta della pubblicità, ciò ai sensi del comma 168 dell'art. 1, legge n. 296/2006.

ART. 16

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un "canone a titolo di affitto o concessione" pari a € 5,16 per ogni metro quadrato esposto, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

ART. 17

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1. e 2. si applicano agli atti di accertamento emessi fino al 31.12.2006.

4. Il Comune o il concessionario del Servizio, nel caso di gestione in concessione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati dei versamenti nonché d'ufficio, all'accertamento delle omesse dichiarazioni e versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento e in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli avvisi di accertamento e rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo non ne riproduca il contenuto essenziale. Inoltre gli avvisi devono contenere: indicazione dell'ufficio presso il

quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

6. Le disposizioni contenute nei commi 4. e 5. si applicano agli atti di accertamento emessi dal 1° gennaio del 2007, ed ai rapporti di imposta pendenti alla stessa data, ciò in base alle disposizioni contenute nei commi 171 e 172, e nei commi 161 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

7. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART. 18 PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella ordinaria.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 della pubblicità ordinaria.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui al 1° e 2° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione della sanzione di cui al capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico - pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie superiore a mq. 5,50 e fino a mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

6. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART.19 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con l'applicazione delle tariffe previste per la categoria normale, per la pubblicità ordinaria o luminosa, a secondo del tipo di esposizione.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19 commi 5 e 6, del presente regolamento.

3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, a seconda della tabella sotto riportata:

a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000

b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000

c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

6. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

7. Per i veicoli di cui al 3° comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

9. Chiunque intenda effettuare pubblicità itinerante, ossia senza sosta e/o fermata, sul territorio comunale deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Latina. Alla domanda dovranno essere allegati i dati di individuazione del mezzo pubblicitario, il bozzetto del messaggio da esporre e l'itinerario per il quale si chiede l'autorizzazione. All'interno dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 285/1992, è vietata la sosta e la fermata, nelle aree pubbliche e/o private visibili dalla strada di qualunque veicolo, carrello o struttura mobile recante pubblicità. Sono esclusi dal divieto i mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi, e i veicoli aziendali su cui è effettuata, nei limiti previsti dall'art. 23 del C.d.S. e dall'art. 57 del relativo Regolamento di attuazione, la pubblicità per conto proprio.

Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata con la sosta di veicoli per uso speciale pubblicitario, così come definiti dall'art. 56 comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 285/92 e dall'art. 204 comma 2 del D.P.R. 495/92 e sue modifiche ed integrazioni.

10. Alla pubblicità itinerante effettuata in violazione delle prescrizioni sopra specificate, sono applicate le sanzioni previste per l'esercizio della pubblicità abusiva.

ART. 20

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista al comma 1.

3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose.

5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 21 PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria per la fascia da 0 mq. a 5,5 mq. di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.

2. La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

3. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,10 dal piano stradale nelle posizioni individuate dal Comune (allegato C).

3. *bis* Gli striscioni da apporre sulle recinzioni dei campi di calcio comunali dovranno essere tutti del medesimo formato e dimensioni. Gli striscioni saranno realizzati in materiale ignifugo e microforato. Dovrà essere valutata caso per caso la possibilità che il messaggio pubblicitario possa essere rivolto all'esterno degli stessi.

I sistemi di ancoraggio dovranno garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.

La ditta richiedente dovrà provvedere a presentare certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato. Il pagamento dell'imposta sarà al periodo di esposizione ed alle dimensioni. Sono fatte salve le prescrizioni adottate per tipologie di impianti simili.

4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.

5. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.

6. Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

7. Per l'effettuazione di tale pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini.

8. Alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", si applica una specifica tariffa in categoria normale se la pubblicità è effettuata a

mezzo veicolo circolante o da posto fisso nelle zone di categoria normale; una specifica tariffa in categoria speciale se la pubblicità è effettuata da posto fisso nelle zone di categoria speciale.

9. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica e i festivi.

10. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

11. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ART.22 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

I. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente non avente fini di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non abbia fini di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART.23 ESENZIONI D'IMPOSTA

I. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o

lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 19;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso di circoli privati non potrà indicarsi l'attività svolta nei locali;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

NOTA 2

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Siffatta esenzione è applicabile distintamente alle insegne d'esercizio di ciascuna unità locale (compresa, dunque, quella relativa alla cd. sede secondaria).

La medesima esenzione è altresì applicabile alla pluralità di mezzi che, relativamente alla singola unità locale considerata, non superino complessivamente i 5 metri quadrati se e in quanto presentino effettivamente la caratteristica di 'insegne di esercizio'; al fine del computo della superficie complessiva della pluralità di insegne, per ciascuna di esse il calcolo tiene conto degli arrotondamenti, come indicati dall'art 7, comma 2, d. lgs n. 507/1993.

Il carattere di 'insegna' permane allorché contenga numeri telefonici ovvero l'indicazione generica dell'attività esercitata, per cui anche per tali insegne d'esercizio vale l'esenzione nei limiti di 5 metri quadrati di superficie.

Sono da considerare, altresì, insegne d'esercizio, suscettibili di fruizione dell'esenzione da imposta in quanto rientranti nei limiti di mq. 5 di superficie, anche le targhe professionali esposte sulle facciate degli stabili ove ha sede l'attività.

Parimenti sono da considerare come insegne di esercizio, tali da beneficiare dell'esenzione da imposta qualora rientranti nei limiti di mq. 5 di superficie, i cartelli di costruzione fuori ai cantieri edili in quanto riportino informazioni inerenti il permesso a costruire (viceversa alterano i caratteri propri dell'insegna e non sono dunque soggetti al relativo regime allorché tali cartelli pubblicizzino la vendita o il fitto di locali e appartamenti o pubblicizzino prodotti di terzi o infine presentino un spazio dedicato alla denominazione dell'impresa edile tale da configurarsi preponderante rispetto alle altre informazioni).

Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. ^{NOTA 2}

NOTA 3

m) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso, conformemente a quanto stabilito alla lett. i-bis), art.17, d.lgs. n. 507/1993, come introdotta dall'art. 51-bis, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. ^{NOTA 3}

NOTA 2: Lettera sostituita con D.C. n. ___ del ___/___/2013

NOTA 3: Lettera aggiunta con D.C. n. ___ del ___/___/2013

ART. 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31/12/92, n. 546, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

ART.25 RIMBORSI

1. Dal 1° gennaio 2007, entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di giorni 180, dalla data di presentazione, ai sensi del comma 6, art. 9 del D. Lgs. N. 507/93 come modificato dal comma 164 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, gli interessi legali del 2.5% annuo, anche ai rapporti pendenti alla data del 01/01/2007, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ciò in base al disposto di cui al comma 165, dell'art. 1, L. n. 296/2006.

2. *bis* Relativamente ai rapporti tributari i cui termini biennali di decadenza per la normativa in essere fino al 31/12/2006 sono ancora pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro i termini e nelle modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

2. *ter* È stabilito in € 5.00 l'importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il rimborso dell'imposta della pubblicità, ai sensi del comma 168 dell'art. 1, legge n. 296/2006.

3. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un apposito stanziamento di spesa al fine di far fronte alla restituzione di eventuali somme versate, ma non dovute, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. In caso di gestione in "concessione", il concessionario potrà addebitare al Comune nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso, la compartecipazione percepita dallo stesso sulle somme indebitamente riscosse e già rimborsate.

ART. 26 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639 e al D.P.R 29/9/1973 n. 602, modificato con D.P.R.28/11/1988 n. 43 e successivamente sostituito ed integrato con D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, e al D.Lgs. 17/8/1999 n. 326 come modificato dal D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, dalla L. n. 248/2005, dal D. L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006, e dal combinato disposto dei commi 163 e 172, art. 1 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni e integrazioni. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

2. Nel caso di riscossione coattiva il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto

definitivo, ciò ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D. Lgs. N. 507/93, abrogato dal comma 172 e sostituito dalla stessa Legge n. 296/2006, art. 1, comma 163.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.27

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. A norma dell'art.18 comma 3, del D.Lgs. 15/11/93 n.507, il Comune di Latina è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq. 18 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo non inferiore a mq. 1912, rilevato che la popolazione residente al 31.12.93 ammonta complessivamente a numero 106.203 unità.
3. Gli spazi in cui è consentita l'affissione, salvo verifica tecnica di conformità della installazione alla normativa vigente, da eseguirsi entro e non oltre la data del 31.10.94, sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "D", distinti per tipologia e riassunti in cartografi che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, ed ammontano complessivamente a mq.3761,70, di cui mq. 3165,70 già installati e mq. 596 da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali; superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.
4. In relazione alla installazione dell'impiantistica affissionale di cui sopra, il Comune dispone la liquidazione del diritto sulle pubbliche affissioni per la esposizione di manifesti in località ricadenti nella categoria speciale nella misura del 50% compatibilmente con la disponibilità degli spazi affissionistici al momento della presentazione della commissione.
5. Pur rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato D.Lgs. n.507/93, nella misura massima di mq. 192, pari al 10% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, di cui mq. 108 su impianti c.d. posters del formato di mt. 6x3, mq. 56 su impianti c.d. standardi bifacciali del formato di cm.140x200 e mq.28 sempre su standardi bifacciali del formato di cm. 100x140.
6. Il Comune dispone che detti impianti, da ubicarsi nelle posizioni individuate nel piano generale degli impianti, di cui al capo IV del presente regolamento, distinti in almeno due lotti, siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23/5/1924 n.827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i "soggetti interessati" che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.
7. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.18, comma 1, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre il canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse comunali, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione. Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del pubblico servizio.

8. Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civili o penali, per infortuni o danni a persone, animali o cose, che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

ART. 28 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserverà la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti di cui al precedente articolo qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

ART. 29 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART.30 MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è di €. 1,34 per i primi dieci giorni e di €. 0,403 per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiore del 50%
3. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50% mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.31 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale, le cui modalità attuative sono disciplinate nel Decreto del

Ministro delle Finanze in data 26.04.1994 n.130, relativo alle disposizioni generali in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il Funzionario Responsabile del pubblico servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto del diritto riferito a tutti i "tipi di affissione" esclusivamente per il periodo in cui si verifici per qualsiasi ragione la chiusura degli uffici postali.

ART. 32 RIDUZIONI DEL DIRITTO

I. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non ha fini di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20 bis del D.LGS. 507/1993. Comma abrogato dalle disposizione contenute nei comma 176 e 177 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, salvo gli effetti prodotti.

ART. 33 ESENZIONI DAL DIRITTO

I. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 bis
SPAZI RISERVATI ED ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Il Comune deve riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 32 del Regolamento. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 32 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della Legge 311 del 30.12.2004, così come recepita dal Regolamento sulla Pubblicità, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento a carico del committente responsabile, di una imposta pari per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 Euro per anno e per provincia.

Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del Comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai Comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei Comuni, la Provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15 commi 2 e 3 della l. 10 dicembre 1993, n.515.

2. *bis* Il presente articolo è abrogato dal comma 176 della L. n. 296/2006, art. 1, comma 176. Per effetto del comma 177 contenuto nella legge suindicata, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1. e 2. del presente articolo.

ART. 34
MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

2. In detto registro dovranno essere annotate in "ordine cronologico" tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltreché la data di effettiva uscita dei manifesti.

3. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti nn. 4, 5, 7, e 8 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai giorni 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro giorni 90.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati e i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
13. Tutti i manifesti affissi per il "pubblico servizio" dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio Comunale Affissioni con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la "data di scadenza" dell'affissione.
14. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
15. Relativamente alla disposizione di affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti" il Comune dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione di € 1.032,91 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni, che ne rilascerà ricevuta, e sarà restituita al termine dell'esposizione, se risultata regolare conforme.
16. In difetto, il Servizio Comunale Affissioni avrà diritto di rivalersi per la relativa competenza tributaria scoperta.

ART. 35

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.
2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

3. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quella di chiusura pomeridiana dell'ufficio.

4. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli "appositi spazi riservati" a tale tipo di manifesti.

6. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al Servizio Comunale Affissioni provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 1.

ART. 36 **CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 24 e 26 del presente regolamento.

CAPO IV **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

ART.37 **OGGETTO**

1. Il presente capo disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

ART. 38 **TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'art. 8 del presente regolamento con le prescrizioni, limitazioni e vincoli indicati nei successivi articoli e riferiti alle specifiche tipologie dei mezzi.

2. Le richieste di installazione di altri impianti non riconducibili alle tipologie elencate, dovranno venire valutati di volta in volta e verranno quindi esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.

3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 24/11/2009 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e relativi Piani Specifici che recano norme tecniche di attuazione e disciplinano le nuove forme di pubblicità, formando parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 39

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

Si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente sulla sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

Si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

2. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione:

a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti sul muro;

b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline e su palo).

ART.40

MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

1. È consentita l'esposizione di stendardi di striscioni trasversali e di striscioni pubblicitari di esercizio, esclusivamente riferiti a manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinata da enti pubblici, morali, associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative e spettacoli viaggianti e manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata secondo tempi e modalità previste dalle norme tecniche di attuazione del P.G.I. È consentita l'installazione massima di n. 60 stendardi per periodo e per soggetto pubblicitizzato.

2. È vietata ogni forma di messaggio pubblicitario ingannevole.

ART.41

INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. NORME GENERALI

1. È vietata la collocazione dei mezzi che determinano contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche. Dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse.

2. Insegne ed elementi pubblicitari possono essere di diversi tipi: simboli, scritte singole, pannelli, vetrofanie. Potranno prevedersi in appoggio continuo diretto, parallele al piano dell'edificio, su paline autonome e raggruppate in un unico elemento espositivo.

3. Nell'ambito della viabilità urbana ed extraurbana è consentita, nel rispetto dell'art.23 del C.d.S. e delle norme del regolamento di esecuzione e di attuazione, la installazione di cartelli pubblicitari per impianti pubblici, per manifestazioni pubbliche e commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata secondo tempi e modalità previste dalle norme tecniche di attuazione del P.G.I., nonché di iniziativa privata. È vietato qualsiasi altro tipo di pubblicità.

4. Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso.

5. Il *lettering* usato per gli elementi pubblicitari di ogni tipo dovrà essere limitato ad alcune famiglie di caratteri. Sono da escludere gli ornati o motivi decorativi, le fantasie che ridisegnano il carattere, il pittoresco o altre decorazioni suscettibili di creare problemi all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla circolazione veicolare. Per le scritte in lingua diversa dall'italiano debbono essere fornite le relative traduzioni all'atto della presentazione della domanda.

6. I mezzi pubblicitari da collocarsi in corrispondenza dell'esercizio a cui si riferiscono dovranno essere installati negli appositi spazi o vani eventualmente esistenti al di sopra degli sporti e non potranno in nessun modo superare in altezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso. La lunghezza massima non potrà superare la larghezza della facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano le vetrine.

7. Quando manchino tali spazi potranno essere installati direttamente sul muro al di sopra dello sporto senza interessarne gli elementi perimetrali e con larghezza massima pari alla facciata di pertinenza all'attività su cui si affacciano le vetrine stesse e l'altezza massima di cm.70.

8. Non è consentita l'installazione di insegne ai piani superiori al primo. Quelle indicanti l'attività collocate al piano primo dovranno essere installate al di sotto dei parapetti delle relative finestre. È consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.

9. L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafoni è consentita solo nei sovrapporti oppure negli appositi vani, occupandone interamente lo spazio e con la sporgenza massima di cm. 15, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio e con le stesse modalità di cui al punto 7.

10. Nei fabbricati con particolari caratteristiche architettoniche, le insegne luminose dovranno essere preferibilmente a filamento.

11. L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria (tubi al neon, scatolari o simili) o da sorgente luminosa esterna o interna non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria.

12. La sporgenza dei mezzi pubblicitari luminosi a bandiera non potrà essere superiore a cm. 90 dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede. Inoltre, l'altezza massima delle insegne a bandiera deve essere contenuta in cm.70 e la profondità in cm. 25 . Le stesse non possono essere a luce intermittente ed a messaggio variabile, in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata.

13. L'altezza dell'insegna a bandiera, non dovrà essere inferiore a mt. 3 dalla quota dal ciglio del marciapiede. Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

14. È vietato il collocamento dei mezzi pubblicitari sulle mazzette delle aperture dei negozi (soppressa limitazione portici e colonnati).

15. In nessun caso le insegne dovranno interferire con gli altri segnali (targhe, segnaletica, toponomastica).

16. L'installazione di insegne pubblicitarie di caratteristiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti, è consentita previa specifica valutazione degli Uffici competenti su ogni singolo caso, in ordine all'armonico inserimento del manufatto, nelle linee architettoniche del fabbricato.

17. Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbi in chi guida.

18. È fatto obbligo di ripristino, in tutti i casi, di insegne che siano state realizzate alterando e modificando la facciata dell'edificio o che siano state realizzate con l'impiego di materiali non consentiti dalle norme in vigore.

19. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i sottoindicati dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero e data dell'autorizzazione;

20. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART.42 TENDE PARASOLE

1. L'installazione di tende parasole per attività commerciali nei fabbricati con particolari caratteristiche architettoniche, dovrà essere coerente con il carattere dell'edificio e dell'ambito urbano di pertinenza e non dovrà in alcun modo interferire ed occultare elementi architettonici di facciata e parti decorative in genere.

2. In linea generale, le tende parasole dovranno essere collocate all'interno dei riquadri verticali ed orizzontali degli sporti e ad altezza dal piano del marciapiede non inferiore a mt. 2,60.

3. L'estensione massima delle tende dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 60 dal ciglio del marciapiede.

4. Fanno eccezione gli sporti con architrave ad altezza inferiore a mt. 3 dal piano del marciapiede. In tal caso, la tenda potrà essere collocata al di fuori dei riquadri, ma non dovrà avere una sporgenza anteriore superiore a cm.80.

5. Non sono ammesse tende uniche per più sporti.

6. Fanno eccezione le installazioni relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività in presenza di progetti unitari.

7. Nella sostituzione di tende esistenti che comporti anche la sostituzione dei telai di sostegno, ci si dovrà uniformare al disposto della presente normativa.

8. Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, dimensioni, colore e materiale impiegato.

9. Le tende per posizione e forma non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla visibilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

10 Non sono ammesse tende parasole con sostegni ancorati al suolo, in presenza di suolo pubblico.

ART.43 BACHECHE

1. L'installazione di bacheche sul suolo pubblico è consentita solo per impianti e segnalazioni di pubblico interesse.
2. Per l'esposizione della stampa di partito è consentita la collocazione delle bacheche esclusivamente sul fabbricato di sede del medesimo.

ART.44 CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

1. I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione

1. pubblicitari in genere;
2. informativi, ubicazionionali, di servizi o di attività

b) secondo la collocazione

1. a parete;
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

ART.45 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

1. I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, possono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.
2. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone.
3. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionamenti alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.
4. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.
5. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

ART. 46 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ

1. Fermi restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

2. Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità e in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

3. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

4. Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 250 prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di mt. 150 dopo i segnali stessi. Devono comunque essere osservate le distanze di cui all'art. 51 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

5. Di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente falsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale e artistico.

6. Relativamente al posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F), è consentita la concessione in deroga alla distanza minima ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n.285/92, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in ragione dell'interesse generale e di ordine tecnico. In tal caso il provvedimento di autorizzazione, in deroga, è assunto previo parere vincolante del Comandante dei Vigili Urbani.

7. È tassativamente vietato l'uso sulle strade del centro abitato di segni orizzontali reclamistici.

ART.47

AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" che sarà rilasciata dal Dirigente.

2. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

3. Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune alla effettuazione della stessa.

4. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo, si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

5. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione del suolo comune o di marciapiede, dovranno altresì essere osservate tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 48 DOCUMENTAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre che dai dati anagrafici, dal codice fiscale e dall'eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto e, per le insegne luminose, lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice;

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;

d) dichiarazione redatta da un tecnico, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità ad installazione avvenuta e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;

e) dichiarazione di impegno del richiedente l'autorizzazione a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni e con obbligo di provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario in caso di trasferimento o cessazione di attività;

f) Sulle richieste di autorizzazione debbono essere indicati i dati catastali relativi all'immobile e la destinazione d'uso dei locali, nonché i dati relativi alla concessione edilizia, permesso di costruire e/o DIA. Per i fabbricati realizzati in data anteriore al 1° settembre 1967, al di fuori del perimetro urbano come individuato dal P.R.G. vigente all'epoca, potrà essere accettata idonea autocertificazione, la verifica della quale è demandata agli uffici competenti;

g) nullaosta tecnico dell'ente proprietario del sito ove è prevista l'installazione, fuori dai centri abitati;

h) nullaosta della Sovrintendenza ai beni architettonici per gli edifici storici e zone vincolate e per tutti gli edifici di cui alla deliberazione n.186 del 6.10.97 avente per oggetto: "Variante alle N.T.A. del piano regolatore generale- Tutela degli edifici storici di fondazione della città di Latina";

i) nullaosta del condominio nel caso di edifici di proprietà di più soggetti.

2. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario, o di arredo, già autorizzato.

3. Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.

ART.49 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza della Tesoreria comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 30,99, così determinato:

- | | |
|---|---------|
| a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi | € 25,83 |
| b) Rimborso stampati | € 5,16 |

2. L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 50 AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esposizione di ogni e qualsiasi mezzo pubblicitario è rilasciata dal Servizio Qualità Urbana che conseguentemente dovrà:

- a) accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento e la conformità al D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i e suo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 e s.m.i., per la sicurezza della circolazione stradale;
- b) indicare, eventualmente, in aggiunta alle limitazioni e ai divieti posti dal Regolamento, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni pubblicitarie possano inserirsi armonicamente sia nell'architettura degli edifici che nell'ambiente.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente l'installazione.

2. Il Comune è tenuto a mantenere il registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga, in ordine di tempo, l'indicazione della domanda, il rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

3. Per l'esame delle pratiche più importanti, il tecnico istruttore potrà invitare per pareri tecnici, informative o altro, rappresentanti di altri enti, uffici pubblici o comunque persone competenti in relazione alla materia in esame.

4. La posa in opera di mezzi pubblicitari su edifici e aree tutelate come beni culturali e sui beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. deve essere autorizzata ai sensi rispettivamente degli artt. 49 e 153 del medesimo decreto.

ART. 51 TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

2. Le pratiche saranno esaminate in ordine di presentazione dal tecnico istruttore il quale verificherà la completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del diniego della stessa, che deve essere comunque motivato ai sensi di legge.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per un periodo non superiore ai 30 giorni nel caso in cui il tecnico istruttore debba richiedere chiarimenti o una integrazione della documentazione.

ART. 52
ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate dai documenti previsti e il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine comunicatogli dal tecnico istruttore, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

ART. 53
DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

I. L'autorizzazione decadrà nei sottoindicati casi:

a) se non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata;

b) se non sia usufruita entro il termine di giorni 90 dalla data del rilascio; termine prorogabile di ulteriori giorni 90 su richiesta motivata dagli interessati;

c) se i mezzi pubblicitari non siano mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno;

d) nel caso venga a cessare il tipo di attività pubblicizzata.

ART. 54
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, il Comune potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare della stessa abbia diritto a rimborsi.

2. Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune.

ART. 55
POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente sia per rimozione definitiva di impianto esistente, le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 61 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. I mezzi pubblicitari installati, che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazioni ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

4. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

5. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a mantenere e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune stesso avanzarsi, in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.

6. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 56 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

3. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

4. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART.57 ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza delle autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

3. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 61 del presente regolamento.

ART. 58
NORME TRANSITORIE

1. A seguito dell'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, i mezzi installati all'entrata in vigore dello stesso e non rispondenti alle disposizioni in esso indicate, dovranno essere adeguati entro 180 giorni dall'approvazione del piano stesso a cura e spese del titolare.
2. I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 *bis* del D.Lgs. 507/93, come aggiunto dall'art. 10, comma 1 della Legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il Comune, al fine di favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, pone in essere prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.
4. Così come disposto dal combinato disposto dei commi 176 e 177, art. 1, della L. n. 296/2006, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'art. 6, il comma 1-*bis* dell'art. 20, l'art. 20-*bis*, il comma 4-*bis* dell'art. 23, il comma 5-*ter* dell'art. 24 del D. Lgs. N. 507/93. Comunque sono fatti salvi gli effetti prodotti art. 20-*bis*, comma 2, del D. Lgs. N. 507/93, articolo modificato dall'art. 1, comma 480 della L. n. 311/2004, e successivamente abrogato.

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 59
SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art.14 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuto.
3. Per errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto, si applica la sanzione di € 51,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, e 3 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del'8.06.98, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
5. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 32 del presente Regolamento, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affiggere. Non sussiste responsabilità solidale. Comma abrogato per effetto del disposto di cui ai commi 176 e 177 dell'art. 1, Legge n. 296/2006; sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 33-*bis* del presente regolamento.

ART.60 INTERESSI

1. Dal 1° gennaio 2007, al contribuente spettano, per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, gli interessi nella misura del tasso di interesse annuo del 2.50%, anche per i rapporti pendenti a tale data, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del comma 165, art. 1, L. n. 296/2006.

ART.61 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall'art.24, c. 2 del D. Lgs. N. 507/1993 con notificazione agli interessati entro giorni 150 dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Gli impianti pubblicitari abusivamente installati su suolo pubblico ed i veicoli recanti pubblicità lasciati in sosta su suolo pubblico sono immediatamente rimossi con oneri posti, solidalmente, a carico del proprietario o possessore dell'impianto, ovvero, qualora non sia possibile individuare costoro, del soggetto cui la pubblicità si riferisce. Dell'avvenuta rimozione dovrà essere fatta menzione, con indicazione del luogo di custodia, nel verbale di accertamento.

Nel caso di impianti pubblicitari abusivamente installati su suolo privato o di veicoli recanti pubblicità lasciati in sosta su suolo privato, il Comune, con provvedimento emesso dal Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione, diffida il proprietario o possessore dell'impianto o del veicolo e il proprietario o possessore del suolo a rimuoverli assegnando un termine di 10 giorni. In caso di inottemperanza, decorso il suddetto termine, il Comune procede, anche forzatamente, all'accesso nel luogo privato e provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario o del veicolo recante pubblicità, addebitando solidalmente ai predetti le spese sostenute, dandone comunicazione al proprietario o possessore dell'impianto e/o del veicolo.

Il mezzo pubblicitario (o il veicolo) recante la pubblicità rimosso potrà essere restituito al proprietario previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, salvo quanto previsto nel successivo comma 6.

3. *bis* Qualora decorsi 60 gg. dalla notifica del verbale di contestazione, nell'ipotesi si sia proceduto alla rimozione immediata, ovvero dall'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario o del veicolo recante pubblicità, il proprietario non ne abbia richiesto la restituzione, il Comune procederà alla vendita o rottamazione dello stesso.

Il ricavato della eventuale vendita, dedotte le spese sostenute per la rimozione, la custodia, la vendita, qualora non sia intervenuta ablazione, l'importo dovuto per la sanzione pecuniaria, verrà messo a disposizione del proprietario.

4. Il Concessionario del servizio effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4.bis Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 10 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contrario, ai sensi del comma 157, art. 1, L. n. 296/2006.

4. ter Ai sensi del comma 3, dell'art. 15 della L. del 10/12/1993 n. 515, come modificato dal comma 178, art. 1, L. n. 296/2006, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile. Inoltre ai sensi del comma 19 dell'art. 15 indicato nel presente comma, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sez. I e II del capo I della L. n. 689/1981, con esclusione dell'art. 16 della medesima legge.

5. I mezzi pubblicitari ed i veicoli recanti pubblicità rimossi possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

5 bis Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 32 del presente Regolamento, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. Comma abrogato per effetto de comma 176 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

6. Ove non sia intervenuta ablazione, con ordinanza - ingiunzione del Sindaco viene disposta, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, l'applicazione della sanzione pecuniaria. Con il medesimo provvedimento viene ingiunto il pagamento delle spese sostenute per la rimozione, custodia ed eventuale vendita o smaltimento dei mezzi pubblicitari rimossi.

7. La rimozione e la custodia degli impianti pubblicitari e dei veicoli recanti pubblicità, effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo, potrà essere affidata, anche avvalendosi del Concessionario del Servizio, a ditte esterne.

8. Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs 507/93 e s.m.i. i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune, su apposito capitolo di competenza del Servizio Qualità Urbana, e sono destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

9. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'art. 11 del D. Lgs 507/93 e s.m.i., possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari, utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3 del D. Lgs 507/93 e s.m.i., sono tenuti, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano".

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.62
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 7/8/1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.63
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

2. In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.64
RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. n. 446/97, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 65
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1995, mentre per l'anno 1994 si osservano tutte le disposizioni contenute nel provvedimento deliberativo comunale n. 205 in data 16/02/1994 con l'applicazione delle tariffe ivi adottate, nel rispetto del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

